

Visto leggero e concorso del professionista nel reato tributario

Il rilascio del visto "leggero" di conformità della dichiarazione Iva in difetto dei presupposti necessari configura contributo rilevante nel concorso del professionista nei reati di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e indebita compensazione di crediti inesistenti risultanti dalla medesima dichiarazione, commessi dal cliente. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 14954 depositata l'11 aprile.

La vicenda e il ricorso

In sintesi, alcuni imprenditori e un professionista venivano condannati per emissione ed utilizzo in dichiarazione di false fatture e indebita compensazione di crediti inesistenti. Nello specifico il professionista veniva ritenuto coadiutore del gestore di fatto di una srl, alla quale per consentire di evadere l'Iva predisponeva e trasmetteva la relativa dichiarazione annuale apponendovi il visto di conformità per la compensazione dei crediti inesistenti derivanti anche dall'utilizzo in tale dichiarazione di false fatture per svariati milioni di euro.

Nel ricorso, la difesa rilevava che nella sentenza di condanna di fatto era stato trasformato il «visto leggero» in «visto pesante». E infatti per l'apposizione del «visto leggero» da parte di un professionista esterno, a differenza di quello «pesante» va eseguito il controllo della sola corrispondenza formale dei dati esposti in dichiarazione rispetto alle risultanze della documentazione onde evitare errori materiali e di calcolo. Tali controlli erano stati tutti effettuati: verifica della genesi del credito Iva, regolare tenuta scritture contabili e registri Iva, ecc.

Peraltro, secondo la tesi dell'interessato non c'erano elementi che avrebbero potuto palesare qualche anomalia della richiesta atteso che società collaborava con altri professionisti non abilitati al rilascio del visto ed era stato contattato da persona che in passato aveva segnalato altri clienti senza alcuna problematica.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, numerosi elementi dimostravano l'omissione dei controlli da parte del professionista; elementi, peraltro che avrebbero dovuto insospettirlo quali, ad esempio la disponibilità della società di altri studi commerciali cui rivolgersi per il visto, la ubicazione del professionista in regione differente rispetto a quella della società, l'attestazione di conformità della dichiarazione Iva apposta soltanto sette giorni dalla ricezione delle fatture nonostante la loro numerosità e il ristretto periodo entro cui erano state rilasciate; omessi controlli di immediata fattibilità come l'operatività delle società emittenti le fatture e le modalità di pagamento non tracciate, ecc.

Particolare evidenza poi è stata attribuita al fatto che il professionista avesse rilevato l'incongruità del codice Ateco della società rispetto alle operazioni fatturate e avesse richiesto una mera correzione. Tale irregolarità, invece, avrebbe dovuto insospettire stante anche gli elevati importi fatturati.

Secondo la sentenza, l'apposizione del visto leggero comporta la verifica dei documenti relativi ai dati esposti in dichiarazione e non può limitarsi ad un semplice controllo aritmetico di corrispondenza tra il dato riportato in fattura e quello indicato in dichiarazione, così come non può ridursi ad accertamenti formali di immediata effettuazione o a verifiche sulla documentazione strettamente correlata alle operazioni fatturate.

Il rilascio indebito del visto leggero ad una dichiarazione Iva in difetto dei presupposti configura:

- contributo quanto meno agevolatore di rafforzamento del proposito criminoso, con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta;
- contributo causale nel delitto di indebita compensazione in quanto costituisce presupposto formale necessario per la compensazione.

—Laura Ambrosi

—Antonio Iorio